



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SU UN APPROCCIO INTEGRATO IN MATERIA DI SICUREZZA FISICA, SICUREZZA PUBBLICA E ASSISTENZA ALLE PARTITE DI CALCIO ED ALTRI EVENTI SPORTIVI, FATTA A SAINT-DENIS IL 3 LUGLIO 2016

Art. 19 (Traduzione non ufficiale)

-- Effetti della Convenzione

1. Nelle relazioni tra una Parte della presente Convenzione e una Parte della Convenzione No. 120 che non ha ratificato la presente Convenzione, si continuano ad applicare gli Articolo 4 e 5 della Convenzione No. 120. 2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, se uno Stato ha denunciato la Convenzione No. 120 ma tale denuncia non e' ancora efficace al momento della ratifica della presente Convenzione, la presente Convenzione si applica in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 17.2.

Versione in vigore dal 5 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

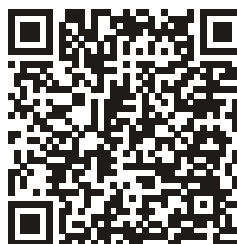
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 94
Partizione	Traduzione non ufficiale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-94-2020/traduzione-non-ufficiale-art-19>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it